

Roma, lì 5 dicembre 2021

INTRODUZIONE DEL CANALE DI PENSIONAMENTO FLESSIBILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge introduce, dal 1° gennaio 2023, il pensionamento flessibile a partire da 62 anni di età con vincolo di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.

A fronte di questa più ampia possibilità di scelta per lavoratrici e lavoratori, gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo sono già predisposte a ridursi, nel rispetto dell'equità attuariale, per tenere conto dell'anticipo con cui l'assegno può essere erogato. Per gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo è invece necessario introdurre dei fattori correttivi, che ne temperino la relativa generosità quando il pensionamento avviene precocemente rispetto ai requisiti statutari, così da non interferire né con gli incentivi individuali all'attività lavorativa né con gli equilibri del bilancio della previdenza.

La proposta di legge prevede che, se nel calcolo retributivo della pensione ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell'uscita rispetto ai requisiti ordinari (o *pivotali*) sottragga il 2 per cento della retribuzione pensionabile. Con semplice algebra, si dimostra che questo

criterio richiede di applicare alla quota di pensione retributiva - così come calcolata al momento del pensionamento, senza alcuna ipotesi esterna o ulteriore - un fattore percentuale di riduzione pari al rapporto tra (a) l'anzianità contributiva ridotta degli anni che mancano al perfezionamento dei primi requisiti ordinari per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e (b) la stessa anzianità contributiva.

I requisiti ordinari (o *pivotali*) di età e anzianità sono fissati per il biennio 2023-2024 in 67 anni di età e 43 anni di contribuzione. Saranno adeguati con cadenza annuale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12 dell'articolo 24 del DL del 6 dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione, in modo da equi-ripartire l'allungamento della vita tra fase di attività e fase di quiescenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito web dell'Osservatorio Reforming (www.reforming.it) dove questa proposta è avanzata da tempo.

web: <http://www.reforming.it>
e-mail: info@reforming.it

PROPOSTA DI LEGGE

~ ~ ~

ART. 1.

Introduzione di ulteriore possibilità di pensionamento flessibile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le lavoratrici e i lavoratori iscritti all'AGO e ai suoi regimi esclusivi e sostitutivi, che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere al pensionamento flessibile dal compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, alla quota calcolata con le regole retributive si applica la riduzione di cui alla Tabella "A", allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento e agli anni di contributi versati.
3. Nel biennio 2023-2024, se si soddisfa il requisito *pivotale* di 67 anni di età o quello pivotale di 43 anni di anzianità contributiva, alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo non è apportata alcuna correzione.
4. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.
5. I requisiti *pivotali* di età e anzianità contributiva, di cui al precedente comma 3., sono adeguati con cadenza annuale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12 dell'articolo 24 del DL del 6

dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione.

6. Contestualmente all'adeguamento di cui al precedente comma 5., sono rideterminate le percentuali di riduzione di cui alla Tabella "A" allegata alla presente legge. La modalità di rideterminazione è descritta all'Allegato "A" parte integrante della presente legge.
7. Il pagamento della pensione decorre dal primo giorno feriale del mese successivo a quello di presentazione della domanda agli Uffici dell'INPS competenti per territorio.

TABELLA "A"

(Articolo 1, comma 2)

	35	36	37	38	39	40	41 +10/12	42 +10/12	43
62	-14,29%	-13,89%	-13,51%	-13,16%	-10,26%	-7,50%	-2,87%	-0,47%	0,00%
63	-11,43%	-11,11%	-10,81%	-10,53%	-10,26%	-7,50%	-2,87%	-0,47%	0,00%
64	-8,57%	-8,33%	-8,11%	-7,89%	-7,69%	-7,50%	-2,87%	-0,47%	0,00%
65	-5,71%	-5,56%	-5,41%	-5,26%	-5,13%	-5,00%	-2,87%	-0,47%	0,00%
66	-2,86%	-2,78%	-2,70%	-2,63%	-2,56%	-2,50%	-2,39%	-0,47%	0,00%
67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALLEGATO "A"

(Articolo 1, comma 6)

Eeff = età al pensionamento

Aeff = anzianità contributiva al pensionamento

Epiv = età pivotale

Apiv = anzianità pivotale

Delta = minor valore tra (Eeff - Epiv) e (Aeff - Apiv)

Corr% = riduzione percentuale della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo

Per definizione è: Delta <= 0

Corr% si ottiene come:

$$\text{Corr}\% = \frac{\text{Aeff} + \text{Delta}}{\text{Aeff}} - 1$$